



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 94 – 27 GENNAIO 2021

Riunione del giorno 20 gennaio 2021

**34.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

Sig. Stefano CAVANNA

IL TRIBUNALE FEDERALE

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. Andrea Ordine - Componente Estensore

nel procedimento disciplinare a carico di

STEFANO CAVANNA per avere, quale Responsabile Territoriale UG FIPAV Liguria Centro, permesso alla sig.ra Serena Giambastiani di arbitrare nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, nonostante la stessa non fosse tesserata presso la FIPAV, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 13 Statuto FIPAV, art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2. Codice di Comportamento Sportivo CONI

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto a firma del Responsabile Nazionale FIPAV Settore Ufficiali di Gara, sig. Luigi Roccatto, il quale segnalava all'Ufficio alla Procura Federale il contegno tenuto dal sig. Stefano Cavanna, che, in qualità di Responsabile Territoriale UG FIPAV Liguria Centro, aveva permesso alla sig.ra Serena Giambastiani di arbitrare nelle stagioni sportive 2018/2019 e 2019/2020, nonostante la stessa non fosse tesserata presso la FIPAV.

Ritenuti i fatti pacifici e documentati, la Procura Federale deferiva l'odierno prevenuto



al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, convocando l'incolpato per il giorno 20/1/2021.

In tale sede, compariva il solo Sostituto Procuratore, avv. Giuseppe Militerni, il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dal sig. Cavanna individuando la sanzione di giorni 40 di sospensione da ogni attività federale da comminare a carico dell'incolpato.

Il Tribunale Federale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto applica al tesserato Stefano Cavanna la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 40 (quaranta).

Roma, 23 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 gennaio 2021